

Proponente: 42.E
Proposta: 2025/225
del 28/03/2025



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 534
del 31/03/2025

EDIFICI PUBBLICI

Dirigente: FALBO Ing. Salvatore

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: PNRR - M5C2 - I2.1 – QUARTIERE REGINA PACIS/OROLOGIO - RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE COLLETTIVE DI QUARTIERE – INTERVENTO STRAORDINARIO SUL TEATRO PICCOLO OROLOGIO - CUP J84E21002030001 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE, REALIZZAZIONE TETTO VERDE E LATTONIERE (CAT. OG02)

Codice Prodotto: Z_29901
CUP n. J84E21002030001
CIG Accordo Quadro: 988039470F
CIG derivato: A057972331

RUP: arch.. Giorgia Lombardini

OGGETTO: PNRR - M5C2 - I2.1 – QUARTIERE REGINA PACIS/OROLOGIO - RIQUALIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE COLLETTIVE DI QUARTIERE – INTERVENTO STRAORDINARIO SUL TEATRO PICCOLO OROLOGIO - CUP J84E21002030001 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE, REALIZZAZIONE TETTO VERDE E LATTONIERE (CAT. OG02)

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'atto n. di P. G. 57474, con cui il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Ing Salvatore Falbo della responsabilità di direzione del Servizio "Edifici Pubblici"
- il contratto di accordo quadro relativo ai lavori di COSTRUZIONE, CONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI COMUNALI NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, stipulato con l'Impresa COGEI Costruzioni srl in data 28/07/2023 al n. 46 di Registro Contratti, CIG 988039470F;
- la determina dirigenziale nr. 538 di RUD del 13/05/2024, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo e sono stati affidati i lavori mediante l'accordo quadro sopra richiamato, all'operatore economico COGEI Costruzioni s.r.l. ;
- il contratto specifico sottoscritto in data 20/05/2024 e agli atti con n. 28 di repertorio.

Viste:

- l'istanza e la documentazione ad essa correlata – conservate al PG n. 72283/2025 - dell'appaltatore dei lavori in oggetto, COGEI Costruzioni s.r.l. (P.IVA 03296271202), con sede legale a Bologna in via Francesco Zanardi n. 329/, con la quale si chiede l'autorizzazione ad affidare in subappalto all'operatore economico PAESAGGI UMBRI s.r.l., con sede a Terni in strada del Cerqueto 40, P.IVA 01351710551, la realizzazione di opere di impermeabilizzazione, del tetto verde e delle lattoniere (cat. OG02) per un importo di euro 18.200,00, di cui euro 500,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA, se dovuta;

Visto l'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e accertato che l'impresa appaltatrice ha indicato, in sede di presentazione dell'offerta, le lavorazioni che intendeva subappaltare o affidare a cottimo, secondo quanto previsto da legge.

Preso atto che:

- la responsabile unica del procedimento, Arch Giorgia Lombardini, ha richiesto di procedere con l'autorizzazione al subappalto di cui all'oggetto;

- l'appaltatore ha allegato all'istanza la dichiarazione resa dal subappaltatore, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attestante il possesso dei requisiti generali e speciali, nonché il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti ed accordi locali vigenti nel luogo ove a sede l'appalto;

- la quota lavori affidati in subappalto è pari al 3%, come si evince dal referto della direttrice dei lavori;

- il subappaltatore risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi – Prot. INPS_44250473 del 17/01/2025 - come si evince dalla consultazione al portale "DURC ON LINE", nel rispetto di quanto prescritto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/01/2015 (G.U. n. 125 del 01/06/2015);

- il subappaltatore rientra nella categoria delle micro/piccola impresa, tuttavia, la liquidazione del subappaltatore verrà effettuata direttamente dall'appaltatore, come si evince dalla documentazione allegata, in ragione delle tempistiche più brevi, e quindi più favorevoli e più sostenibili economicamente e finanziariamente, dei pagamenti, in linea con il comunicato ANAC, del 25/11/2020, che in particolare, recita quanto segue:

"Omissis.

"i subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e piccole imprese abbiano la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, a condizione che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, sia manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante ...";

Visto il referto redatto dalla direttrice dei lavori in oggetto;

Rilevato che la tipologia di lavorazione che forma oggetto del contratto di subappalto, non rientra tra le fattispecie previste dal "Protocollo di Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" (art. 2) - sottoscritto tra Prefettura e Comune di Reggio Emilia, in data 17/05/2011 (delibere di Giunta comunale PG 7742/2011 – 23050/2013) - da sottoporre ad informativa antimafia;

Rilevato che, dall'esame della sopraccitata documentazione, nulla osta all'affidamento del subappalto per le opere in oggetto, in quanto sussistono tutte le condizioni previste *ex lege*.

Visti:

- l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

- gli artt. 4, comma 2 e 17 del D. Lgs. 165/2001;

- art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

- la legge 136/2010 s.m.i.;

DETERMINA

- **di autorizzare** l'appaltatore dei lavori in oggetto COGEI Costruzioni s.r.l. (P.IVA 03296271202), con sede legale a Bologna, in via Francesco Zanardi n. 329/7 - ad affidare in subappalto all'operatore economico PAESAGGI UMBRI s.r.l., con sede a Terni in strada del Cerqueto 40, P.IVA 01351710551, la realizzazione di opere di impermeabilizzazione, del tetto verde e delle lattoniere (cat OG02) per un importo di euro 18.200,00, di cui euro 500,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA, se dovuta;
- **di prendere atto che:**
 - il subappaltatore rientra nella categoria delle micro/piccola impresa, tuttavia, la liquidazione del subappaltatore verrà effettuata direttamente dall'appaltatore, come si evince dalla documentazione allegata, in ragione delle tempistiche più brevi, e quindi più favorevoli e più sostenibili economicamente e finanziariamente, dei pagamenti, in linea con il comunicato ANAC, del 25/11/2020;
 - dell'operato del subappaltatore risponda solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 c.c.;
 - l'autorizzazione viene rilasciata in pendenza delle verifiche dei requisiti previsti ex lege ed è sottoposta a condizione risolutiva, pertanto la Stazione Appaltante, qualora ravvisi irregolarità procederà alla revoca della stessa;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Salvatore Falbo